

Attività di pesca nella provincia di Parma - Anno 2008

Con Ordinanza del Presidente della Provincia del 29 febbraio 2008 è stata regolamentata l'attività di pesca nelle acque provinciali, relativamente all'anno in corso. Il contenuto dell'Ordinanza si integra alle disposizioni impartite dalla Giunta Provinciale con atto n. 154 del 28 febbraio 2008, nel quale sono state istituite zone di ripopolamento e frega nelle quali sussiste il divieto di pesca. Nelle pagine allegate sono riportate le zone istituite dalla Provincia a protezione della fauna ittica ed i provvedimenti particolari assunti a tutela della fauna ittica autoctona.

Oltre alle misure adottate a tutela della trota fario, sono da ricordare quelle riguardanti altre specie ittiche, quali il **Cavedano** e il **Vairone**, per le quali è previsto il divieto di pesca dal 15 marzo al 30 giugno. Per la **Lasca** ed il **Barbo canino** il divieto di pesca resta invece in vigore tutto l'anno.

Come già avvenuto negli scorsi anni, è stato approvato il provvedimento riguardante il divieto di asporto in vivo dai luoghi di pesca del crostaceo decapode **Procambarus clarkii** (Gambero Rosso della Louisiana).

Per quanto riguarda la pesca nelle acque presenti all'interno del **Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma**, questa viene esercitata secondo un regolamento elaborato dal Parco e successivamente approvato da Regione e Provincia (in allegato alla pagina). Per il corrente anno non vi sono variazioni rispetto a quanto prescritto già nello scorso 2007.

Si ricorda inoltre che dal 2007 è in vigore un regolamento per la pesca con il sistema "Cattura e rilascio" nelle acque del **Parco Fluviale Regionale del Taro**.

REGOLAMENTO DI PESCA NELLE ACQUE PRESENTI ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA PER L'ANNO 2007.

(ai sensi dell'art. 11 del Testo Coordinato del Regolamento Regionale n. 29/1993 e del Regolamento Regionale n. 17/1995)

ART. 1

La pesca nelle acque presenti all'interno del Parco e del Pre-parco è consentita nei periodi, con gli attrezzi e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 2

Attrezzi consentiti ai pescatori

Nelle acque correnti e nei laghi all'interno del Parco e del Pre-parco la pesca è consentita ai pescatori muniti di licenza dilettantistica in corso di validità, del tesserino previsto dalla L.R.22/2/93 n.11, esclusivamente con i seguenti attrezzi e secondo le modalità indicate:

- a) una canna con o senza mulinello munita di un solo amo senza ardiglione usata con esca naturale od artificiale.
- b) una canna con o senza mulinello munita di non più di 3 ami senza ardiglione, usata con esche artificiali (moschera o camolera).

ART. 3

Esche consentite

Nelle acque del Parco e del Pre-parco sono consentite tutte le esche utilizzabili per la pesca nelle zone “D”, come riportato nell’art. 6 del Regolamento Regionale, ad eccezione del pesce vivo o morto.

Sono pertanto vietate la detenzione e l’uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.

Nelle acque del Parco e del Pre-parco è vietata qualsiasi forma di pasturazione.

Tutte le esche artificiali (cucchiaini, “minnows”, devons) dovranno essere munite di un solo amo privato dell’ardiglione.

ART. 4

Pesca No Kill

La pesca No Kill è consentita esclusivamente con le seguenti modalità di pesca:

- con canna con o senza mulinello con l’utilizzo di cucchiaini superficiali rotanti e grub (falcetti) muniti di amo singolo; è pertanto vietato l’utilizzo di pesciolini artificiali “minnows”, ondulanti e pesci silconici;
- con canna con o senza mulinello con la tecnica della pesca a mosca o moschera munita di non più di 3 mosche finte.

L’amo deve essere privato dell’ardiglione o avere lo stesso schiacciato.

Dopo i 5 capi di salmonidi trattenuti è comunque vietato proseguire l’attività di pesca anche con la tecnica No Kill.

Per rilasciare il pesce è obbligatorio slamarlo delicatamente trattenendolo con le mani bagnate e rilasciarlo delicatamente in acqua.

ART. 5

Periodi di pesca

In tutti i corsi d’acqua correnti all’interno del Parco e del Pre-parco, la pesca è consentita dall’ultima domenica di marzo, alla prima domenica di ottobre.

In tutti i laghi presenti all’interno del Parco la pesca è consentita dall’ultima domenica di maggio alla prima domenica di ottobre fatta eccezione per i laghi a regolamentazione speciale indicati nell’art. 15 per i quali la pesca è consentita dalla prima domenica di maggio alla prima domenica di ottobre.

Nei corsi d’acqua e nei laghi presenti all’interno del Parco e del Pre-Parco la pesca, comunque esercitata, è consentita secondo gli orari sotto indicati:

a) dall’ultima domenica di marzo al 30 aprile, dalle ore 5.00 alle 19.00;

b) dall’1 maggio al 31 maggio, dalle ore 5.00 alle ore 20.00;

c) dall’1 giugno al 31 agosto, dalle ore 5.00 alle ore 21.00;

d) dall’1 settembre alla prima domenica di ottobre, dalle ore 5.00 alle ore 19.00.

La pesca nei laghi all’interno del Parco è consentita esclusivamente con i piedi all’asciutto.

ART. 6

Giornate di pesca

Nelle acque correnti presenti all'interno del Parco e del Pre-parco la pesca è consentita in tutti i giorni della settimana.

Nei laghi presenti all'interno del Parco la pesca è consentita nei giorni di lunedì, giovedì, sabato, domenica e nei giorni festivi.

ART. 7

Misure minime delle specie ittiche

Nelle acque presenti all'interno del Parco e del Pre-parco sono applicate le seguenti misure minime:

trota fario (*Salmo trutta trutta*) in torrente: cm 22 ad eccezione nei torrenti a regolamentazione speciale indicati nell'art. 11.

trota fario in lago: cm 22 ad eccezione per i laghi a regolamentazione speciale indicati nell'art 15 e per il Lago Santo parmense di cui all'art. 13.

salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*): cm 25

Per le misure minime relative alle altre specie si fa riferimento a quanto riportato nella L.R. 22/2/93 n.11 e successive modificazioni.

ART. 8

Limiti quantitativi delle catture giornaliere e stagionali

Nelle acque presenti all'interno del Parco e del Pre-parco il limite giornaliero di capi per i salmonidi è limitato a non più di 5 capi giornalieri.

Il limite giornaliero per la trota fario è fissato in non più di 5 esemplari per pescatore salvo per quanto diversamente specificato agli art. 11, 13 e 15.

ART. 9

Periodi di divieto e misure minime di altre specie ittiche presenti nei laghi del Parco

La pesca nei laghi del parco è consentita nei periodi indicati nel presente regolamento.

E' vietata inoltre la pesca alle seguenti specie ittiche nei periodi e con misure minime inferiore a quelli sotto indicati:

<i>Specie</i>	<i>Periodo di divieto</i>	<i>Misure minime</i>
---------------	---------------------------	----------------------

Carpa	15/5-30/6	30 cm
Cavedano	15/3-30-6	16 cm
Tinca	15/5-30/6	25
Scardola	acque cat. D	senza limite
Vairone	15/3-30/6	senza limite

Nelle acque di categoria D il pescatore non può comunque trattenere giornalmente pesci in quantità superiore a 3 Kg.

ART. 10

Corsi d'acqua corrente nei quali viene disposto il divieto assoluto di pesca per tutte le specie ittiche TORRENTE PARMA E AFFLUENTI ⁽¹⁾

- Parma di Badignana e Parma dei Lagoni (Comune di Corniglio), compresi gli affluenti (esclusi i Lagoni), dalla strada Cancelli/Passo della Colla, alle origini;
- Parma di Francia (Comune di Corniglio), compresi gli affluenti dallo sbocco nel Parma di Badignana alle origini;
- Parma del Lago Santo (Comune di Corniglio), compresi gli affluenti (escluso il Lago Santo), dal ponte della Vezzosa alle origini;
- Rio della Piella (Comune di Corniglio) dallo sbocco nel Torrente Parma alle origini, compresi gli affluenti;
- Rio Costa (Comune di Corniglio) dallo sbocco nel Torrente Parma alle origini, compresi gli affluenti;
- Rio Cirone (Comune di Corniglio) dallo sbocco dello stesso nel Rio Costa alle origini compresi gli affluenti;
- Torrente Bratica (Comune di Monchio Delle Corti) compresi gli affluenti, tra il Ponte della strada provinciale Corniglio-Monchio e le origini;
- Rio Canalaccio (Comune di Monchio Delle Corti) dallo sbocco nel Torrente Bratica alle origini compresi gli affluenti;
- Bacini ENEL di Bosco e di Marra (Comune di Corniglio).

TORRENTE CEDRA E AFFLUENTI

- Rio dell'Acquarola (Comune di Monchio Delle Corti), dallo sbocco nel torrente Cedra alle origini;
- Tratto di torrente Cedra (Comune di Monchio Delle Corti), dal ponte della Loda in località Valditacca alla confluenza con il Rio del Lago Verde;
- Rio Barlesi (Comune di Monchio Delle Corti) dalla confluenza con il torrente Cedra alle origini;
- Rio Caboneto (Comune di Monchio Delle Corti)) dalla confluenza con il torrente Cedra alle origini;
- Bacini ENEL presenti nel Comune di Palanzano e Monchio Delle Corti (per bacini ENEL si intendono le vasche di carico delle condotte).

ART. 11

Torrenti a regolamentazione speciale

TORRENTE ENZA E TORRENTE CEDRA

Nel tratto di Torrente Enza compreso tra la confluenza del Rio Liocca alle origini e nel Rio Cedra di Prato Spilla nel tratto compreso tra il ponte della S.P. in località Rimagna sino alle origini è consentita la cattura di soli 3 capi giornalieri di trota fario di dimensioni superiori a cm 25.

TORRENTE PARMA E AFFLUENTI

Nel tratto di Torrente Parma compreso tra il ponte sulla strada nei pressi della centrale di Bosco di Corniglio e le origini compresi gli affluenti, Parma del Lago Santo, Parma di Francia, Parma di Badignana e Parma dei Lagoni, salvo nelle zone in cui vige il Divieto di Pesca è consentita la cattura di 5 esemplari di trota fario di dimensioni superiori a cm 25.

Nel tratto di Torrente Parma rientrante nelle acque di categoria “D”, compresi gli affluenti, la pesca è consentita con esche munite di un solo amo privato dell’ardiglione o con lo stesso schiacciato.

Le modalità e i periodi di pesca rimangono quelli consentiti nelle acque di categoria “D”.

ART. 12

Laghi in cui è consentita la pesca nel territorio del Parco Regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra

I laghi in cui è consentita la pesca, con le modalità ed i tempi indicati dal presente regolamento, sono i seguenti:

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

- Lago Verde;
- Lago Verdarolo;
- Lago Palo;
- Lago Squincio (sponda parmense);
- Laghi del Sillara;
- Lago Ballano escluso lo specchio d’acqua situato immediatamente sotto la diga.

COMUNE DI CORNIGLIO ⁽¹⁾

- Lago Santo;
- Laghi Gemini inferiore e superiore (Lagoni);

In tutti gli altri laghi presenti nel territorio del Parco dei Cento Laghi è disposto il divieto assoluto di pesca.

ART. 13

Pesca nel Lago Santo Parmense

Nelle acque del lago Santo Parmense è consentita la cattura di soli 3 esemplari giornalieri di salmonidi, complessivamente tra trota e salmerino.

La misura minima per la trota è fissata in cm 25.

La misura minima per il salmerino è fissata in cm 25.

ART. 14

Pesca in acque ghiacciate

E’ vietata la pesca in laghi ghiacciati o parzialmente ghiacciati.

ART. 15

Laghi a regolamentazione speciale

Lago Ballano

Nel lago Ballano la pesca è consentita dalla prima domenica di maggio alla prima domenica di ottobre con le seguenti modalità e attrezzature:

- a) una canna con o senza mulinello munita di un solo amo, usata con esca naturale od artificiale.
- b) una canna con o senza mulinello munita di non più di 3 ami, usata con esche artificiali (moschera o camolera).

L'amo deve essere privato dell'ardiglione o avere lo stesso schiacciato.

E' vietata qualsiasi forma di pasturazione.

Il limite massimo consentito per la trota fario è di 5 capi giornalieri, di misura non inferiore ai 22 cm.

E' consentito praticare pesca No Kill sulla base delle modalità previste all'Art. 4 del presente regolamento.

La pesca nel Lago Ballano è consentita ai possessori di licenza dilettantistica in corso di validità, di tesserino segnacatture previsto dalla L.R.22/2/93 n.11; sarà inoltre previsto un rimborso alle spese amministrative sostenute dall'ente Parco.

Laghi Gemini o Lagoni ⁽¹⁾

Nei Lagoni (Lago Gemini di Sotto e Lago Gemini di Sopra) la pesca è consentita dalla prima domenica di maggio alla prima domenica di ottobre secondo le seguenti modalità ed attrezzature:

Lago Gemini di Sotto

Nel Lago Gemini di Sotto la pesca è consentita con le seguenti modalità e attrezzature:

- con canna con o senza mulinello con l'utilizzo di cucchiaini muniti di amo singolo;
- con canna con o senza mulinello con la tecnica della pesca a mosca o moschera munita di non più di 3 mosche finte.

L'amo deve essere privato dell'ardiglione o avere lo stesso schiacciato.

E' vietata la pesca con esche naturali ad eccezione per le persone portatrici di handicap a deambulazione limitata.

E' vietato l'utilizzo di esche siliconiche e qualsiasi forma di pasturazione.

E' consentita la cattura e il prelievo di cavedani con le tecniche indicate sopra (cucchiaini muniti di amo singolo, mosca o moschera munita di non più di 3 mosche finte).

E' vietata la pesca alle altre specie ittiche.

Lago Gemini di Sopra

Nel lago Gemini di Sopra la pesca è consentita con le seguenti modalità e attrezzature:

- a) una canna con o senza mulinello munita di un solo amo, usata con esca naturale od artificiale.
- b) una canna con o senza mulinello munita di non più di 3 ami, usata con esche artificiali (moschera o

camolera).

L'amo deve essere privato dell'ardiglione o avere lo stesso schiacciato.

E' vietata qualsiasi forma di pasturazione.

Il limite massimo di cattura per la trota fario consentito nei Lagoni (Lago Gemini di Sotto e Lago Gemini di Sopra) è di 3 capi giornalieri (il numero di capi giornalieri consentito va inteso come somma delle catture effettuate nei due laghi) di misura non inferiore ai 25 cm.

Trattenuti 3 capi di salmonidi al pescatore è consentito proseguire l'attività di pesca con la tecnica No Kill sulla base delle modalità previste all'Art. 4 del presente regolamento.

La pesca nei Lagoni (Lago Gemini di Sotto e Lago Gemini di Sopra) è consentita ai possessori di licenza dilettantistica in corso di validità, di tesserino segnacatture previsto dalla L.R.22/2/93 n.11; sarà inoltre previsto un rimborso alle spese amministrative sostenute dall'ente Parco.

ART. 16

Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel presente regolamento viene applicato quanto riportato dalla L.R. 22/2/93, n. 11 e successive modificazioni, dal Regolamento Regionale n. 29 del 16/8/93, dalla DGR n. 3544 del 27/7/93 e successive modificazioni.

ZONE A TUTELA DELLA TROTA FARIO

misura minima consentita cm 25

- **TORRENTE PARMA DI BADIGNANA E PARMA DEI LAGONI** (Comune di Corniglio), tratto compreso dallo sbocco nel torrente Parma alla strada Cancelli/Passo della Colla;
- **TORRENTE PARMA DEL LAGO SANTO** (Comune di Corniglio), tratto compreso dallo sbocco nel torrente Parma al ponte della Vezzosa;
- **TORRENTE BAGANZA**, tutta la "zona D", tratto dalla località Ravarano al confine provinciale, affluenti compresi;
- **TRATTO DI FIUME TARO** (Comune di Bedonia), compreso tra lo sbocco del Rio Overario o di Peloso a 500 m a monte dello sbocco del canale Codorso (Rio Colarone);
- **TORRENTE ENZA** (Comune di Ramiseto), tratto compreso tra la confluenza del Rio Liocca alle origini (TRE CAPI);
- **RIO CEDRA** di Prato Spilla, tratto dal ponte della S.P. in loc. Rimagna fino alle origini, affluenti compresi (TRE CAPI);

- **RIO DEL VERDE** dalla confluenza con la Cedra alle origini, affluenti compresi (TRE CAPI);
- **RIO DELLA CEDRA DELLA COLLA** dalla confluenza con il Rio del Verde alle origini, affluenti compresi (TRE CAPI).

ZONE A TUTELA DELLA TROTA FARIO

pesca consentita con un solo amo

- Bacino del PARMA "zona D"
- Bacino del BAGANZA "zona D"
- Bacino dell'ENZA e sottobacino del CEDRA "zona D"
- Torrente MANUBIOLA e suoi affluenti "zona D"
- Bacino del TARO, zona "D" ad eccezione dei due tratti di "zona a regime speciale ad immissione controllata"
- Bacino del CENO "zona D"

TUTELA SPECIE ITICHE

CAVEDANO, VAIRONE: divieto di pesca dal 15 marzo al 30 giugno

BARBO CANINO: divieto di pesca tutto l'anno

LASCA: divieto di pesca tutto l'anno

PROVVEDIMENTO PARTICOLARE

Divieto di asporto in vivo dai luoghi di pesca del Crostaceo Decapode **Procambarus clarkii** (Gambero Rosso della Louisiana)

ZONE CATTURA E RILASCIO "NO KILL" (CATCH AND RELEASE)

- TRATTO DI TORRENTE CENO** (Comune di Bedonia), compreso tra lo sbocco del canale Nociveglia e lo sbocco del canale Montanino;
- TORRENTE GOTRA** (Comune di Albareto), compreso tra lo sbocco del torrente Lecora e lo sbocco del torrente Gotrino;
- TRATTO DI TORRENTE BAGANZA** (Comune di Berceto), compreso dalla passerella per il Lago Bozzo (o Lago di Achille) alla confluenza con il torrente Baganzolo (o rio di Rombocco);
- TRATTO DI TORRENTE BAGANZA** (Comune di Berceto), compreso tra il ponte della strada provinciale Calestano/Berceto fino alla cascata, a valle, in corrispondenza di Case Granica in località I Pianelli;
- TRATTO DI TORRENTE BAGANZA** (Comune di Terenzo e Calestano) dal Ponte di Marzolara al ponte di Calestano;
- TORRENTE ARSO** (Comune di Calestano), dalle origini alla confluenza con il torrente Baganza, affluenti compresi;
- TORRENTE PARMA** (Comune di Corniglio), tratto dal ponte sul torrente Parma in loc. Miano, all'inizio della zona di ripopolamento e frega in loc. Torretta;
- TORRENTE ENZA** (Comune di Palanzano), tratto dalla confluenza con il torrente Cedra fino alla prima briglia a valle.

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA NELLE QUALI SUSSISTE IL DIVIETO DI PESCA PER L'ANNO 2008

BACINO DEL FIUME TARO E DEL TORRENTE CENO

FIUME TARO E AFFLUENTI

- FIUME TARO (Comuni di Fontevivo e Parma), da 100 m. a monte a 100 m. a valle del ponte della Ferrovia, in località Ponte Taro inoltre divieto temporaneo di pesca dall'1 aprile al 30 settembre dal ponte autostrada A1 al ponte sulla Via Emilia;
- FIUME TARO (Comuni di Fornovo Taro e Medesano), compreso fra 100 m. a valle e 100 m. a monte delle pile del Ponte di Fornovo sul Taro stesso;
- FIUME TARO (Comune di Bedonia), tratto compreso dal Ponte dei Bruschi di Sotto a Tettoia su S.P. n. 3 di Borgonovo;
- FIUME TARO (Comune di Tornolo), tratto compreso da LOC. Lago Groppo" a valle del ponte di S.Lucia(compreso) fino al confine con la Zona turistica in loc. Pometo;
- TORRENTE TAROLA (Comune di S. Maria del Taro), tratto compreso tra la confluenza con il fiume Taro ed il rio di Malanotte;
- RIO SISSOLA (Comune di Bedonia), compreso dallo sbocco nel fiume Taro alla confluenza con Rio Vallona;
- TORRENTE GOTRINO (Comune di Albareto), compreso dallo sbocco nel Gotra al ponte della strada provinciale di Albareto;
- TORRENTE GOTRA (Comune di Albareto) - dal ponte in località Montegropo alle sorgenti;
- TORRENTE SCHIENA(Comune di Albareto) - dal ponte in località Montegropo alle sorgenti;
- RIO PELPIRANA (Comune di Bedonia), compreso fra lo sbocco dello stesso nel fiume Taro ed il ponte della strada provinciale di Bedonia/Borgonovo;
- RIO S. Donnino dalla confluenza con il Rio Rivi Freddi alle origini, compresi gli affluenti;
- RIO BARCALESE dal torrente Manubiola alle origini, compresi gli affluenti;
- TORRENTE GELANA (Comune di Bedonia) tratto compreso dai ponti a valle e a monte di Casa Gelana;

TORRENTE CENO E AFFLUENTI

- TORRENTE CENO (Comuni di Varsi e Varano Melegari), compreso tra Ponte Vetrione e Mulino Golaso, nonchè nei primi 150 metri del Torrente Cenedola;
- TORRENTE CENO (Comune di Bedonia), compreso tra lo sbocco del torrente Anzola, in località Anzola, al ponte, situato a monte, in località Galere;
- TORRENTE LECCA (Comune di Bardi e Bedonia), compreso fra il ponte in località Ponte Lecca e la località Rondanina;
- TORRENTE ANZOLA (Comune di Bedonia), dalla foce nel Ceno sino alla confluenza con il torrente Anzola di Drusco, lungo la strada provinciale Anzola/Revoletto;